

messinero



40663/16

89

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

TA

Composta da:

ALDO FIALE  
RENATO GRILLO  
LORENZO ORILIA  
ELISABETTA ROSI  
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL 23/09/2015  
Sent. n. sez.  
1758/2015  
- Presidente -  
- Rel. Consigliere -  
REGISTRO GENERALE  
N.4145/2015

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
nei confronti di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 01/07/2014 del GIP TRIBUNALE di PADOVA

sentita la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;  
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento  
con rinvio;

Udit i difensor Avv.;

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

A. Fiale

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dell'1 luglio 2014 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova ha applicato nei confronti di (omissis) , imputato del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 572 e 609 bis, 40 cpv. cod. pen. (maltrattamenti in famiglia e concorso in violenza sessuale in danno della figlia minore (omissis) ) la pena concordata di anno uno e mesi dieci di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dichiarando assorbito il reato di violenza sessuale come contestato, nel reato di maltrattamenti in famiglia.

1.1 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia deducendo, con un primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice ritenuto l'assorbimento del reato di violenza sessuale nel delitto di maltrattamenti, affermando che la condotta dell'imputato, lungi dal costituire sintomo dell'intento di abbandonare la figlia alla condotta violenta del fidanzato-promesso sposo, rappresenterebbe piuttosto "l'espressione di una modalità maltrattante che trova le sue radici nella formazione culturale". Con il secondo motivo il ricorrente P.G. denuncia violazione di legge per inosservanza della legge penale, evidenziando la totale incompatibilità tra la condotta di maltrattamenti e quella di violenza sessuale del tutto ostativa all'assorbimento di quest'ultimo reato in quello previsto dall'art. 572 cod. pen., così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Va prima di tutto - e indipendentemente dal profilo, pur correttamente affrontato dal ricorrente Procuratore Generale, della incompatibilità tra le due figure delittuose oggetto del ricorso, tra loro concorrenti e non suscettibili di assorbimento - osservato che appare decisivo il profilo della manifesta illogicità della motivazione che, a giudizio del Collegio, assume valore assolutamente preponderante in riferimento alla vicenda in esame.

1.1 Per comprendere appieno le gravi lacune logiche contenute nella (scarna) motivazione della sentenza impugnata, sembra opportuno riassumere gli aspetti salienti della vicenda sulla base della stessa formulazione del capo di imputazione: questo rispecchia il clima di totale connivenza colpevole del genitore nei confronti del "promesso-sposo" della figlia quindicenne, pur essendo egli consapevole delle vibrante proteste della ragazzina per le continue (e del tutto sgradite) pretese sessuali del suo "fidanzato" (omissis) . In questo senso deve farsi cenno di quanto risulta - come rettamente evidenziato dal ricorrente P.G. - nella parallela e contestuale sentenza di condanna nei confronti di tale individuo, imputato del reato di violenza sessuale in pregiudizio della minore (omissis) , oltre che del reato di maltrattamenti verso la stessa ragazza sulla base di una contestazione in tutto sovrapponibile a quella elevata contro lo (omissis) .

1.2 Si ritiene utile a tal fine riportare pedissequamente il testo del capo di imputazione che così recita: "dei delitti p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 572 e 609 bis e 40 cpv. 609 bis c.p. perché il sig. (omissis), padre della minore (omissis), con condotte reiterate ma esecutive di un medesimo disegno criminoso, la costringeva a sottostare ai maltrattamenti e agli abusi sessuali di (omissis); fatto sposare con rito religioso alla minore in (omissis), il quale, una volta trasferitosi in Italia presso la casa familiare della ragazza, la costringeva ad avere rapporti sessuali con lui nonostante il netto rifiuto della ragazza, sottoponendola a violenze fisiche e psicologiche nel caso di un suo rifiuto". (Reato commesso in (omissis)).

1.3 Dalla lettura dei pochi passaggi motivazionali che caratterizzano la sentenza qui impugnata, oltre ad evincersi un giudizio di sostanziale indifferenza verso gli atteggiamenti dello (omissis) sottovalutati per quel che attiene alla valenza penale della sua condotta omissiva e valorizzati soltanto per giustificare la sua condanna per il reato di maltrattamenti che acquista il sapore di un vero e proprio "compromesso giudiziario", quel che maggiormente sorprende è la patente di subcultura attribuita dal giudice allo (omissis) per giustificare da un lato il delitto di maltrattamenti come delineato nel nostro ordinamento interno ed escludere, dall'altro, qualsiasi coinvolgimento dello (omissis) nella deliberata e colpevole tolleranza nei confronti del "genitore" per le condotte abusanti commesse in danno della figlia con loro convivente.

1.4 Peraltro il Giudice, nell'avallare l'accordo negoziale, ha escluso l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. richiamando sia i contenuti delle informative di P.G., sia le reiterate dichiarazioni della minore vittima degli abusi dalle quali - per come emerge dalla ricordata sentenza nei riguardi dell'(omissis) - si desume un vero e proprio clima di sopraffazione sessuale dettato dalla convinzione che per effetto del matrimonio, ma anche per effetto del pregresso fidanzamento organizzato dallo (omissis), tutto fosse consentito all'(omissis) sul piano sessuale nel segno di un dominio assoluto da esercitare sulla ragazzina onde assoggettarla ai suoi desideri sessuali.

1.5 Il "triangolo familiare" che vede protagonisti, da un lato, suocero e genero tra loro alleati in una sorta di patto di ferro che doveva vedere la ragazza assoggettata per effetto del vincolo paraffettivo creato dallo (omissis), ai voleri sessuali dell'(omissis) e dall'altro, la minore (omissis) vittima sacrificale in ossequio a regole non scritte di legittimità del dominio sessuale per effetto del vincolo matrimoniale secondo i costumi indiani, fa sì che lo (omissis) debba in realtà considerarsi soggetto tenuto a vigilare sulla figlia minore per evitare che la stessa potesse subire le violenze sessuali che pure la ragazza aveva avuto modo di denunciare ripetutamente al padre rimanendo inascoltata.

1.6 L'inascoltata denuncia della minore costituisce quindi il presupposto per affermare la illogicità della motivazione: non appare superfluo ricordare in questa sede l'orientamento

assolutamente costante della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 40 cpv. cod. pen. del genitore esercente la potestà sulla figlia minore laddove, consapevole degli abusi sessuali da costei subiti ad opera di terzi (anche facenti parte del suo nucleo familiare) perché diretto testimone ovvero recettore delle denunce ad opera della vittima. Tra le più significative decisioni va segnalata quella di questa Sezione secondo cui il genitore che esercita la potestà sul figlio minore riveste una specifica posizione di garanzia ai sensi dell'art. 147 cod. civ. (posizione che ovviamente vale anche per lo straniero residente in Italia ed assoggettato quindi al regime civilistico interno) che lo porta a rispondere ex art. 40 cpv. cod. pen., a titolo quindi di causalità omissiva, degli atti di violenza sessuale compiuti in danno del minore nei cui confronti riveste quella specifica posizione di garanzia, purchè sia a conoscenza dell'evento o in grado di conoscerlo, ed ancora, sia a conoscenza dell'azione doverosa su di lui incombente ed abbia la possibilità oggettiva di impedire l'evento (Sez. 3<sup>^</sup> 14.12.2007 n. 4730, B., Rv. 238698; v. anche Sez. 3<sup>^</sup> 8.7.2009 n. 36824, N. e altro, Rv. 244931; idem, 11.10.2011 n. 1369, V. Rv. 238698 che rimarca l'obbligo di denuncia del responsabile degli abusi da parte del soggetto garante).

1.7 Che lo (omissis) fosse a conoscenza della reale situazione di oppressione sessuale da parte del fidanzato-futuro sposo della vittima è dato assolutamente certo, agevolmente ricavabile sia dal testo della parallela sentenza di condanna dell'(omissis), sia dalle dichiarazioni rese dalla insegnante della minore cui costei si era rivolta per sfogarsi e confidare i costringimenti sessuali paludati sotto lo schermo del diritto di pretesa sessuale per effetto della relazione coniugale (o anche paraconiugale) ed ancora, dalla dirigente scolastica alla quale la stessa minore aveva fatto analoghe confidenze. In presenza di simili riscontri affermare – come fa il giudice – che il genitore, solo per effetto di una particolare – e comunque non condivisibile – biasimevole formazione culturale che urta contro le coscienze e non può trovare la minima giustificazione, avesse il diritto di imporre alla figlia di ubbidire ai voleri dell'(omissis), è una vera e propria banalità che non può trovare ingresso nel nostro sistema giuridico e che non può non sorprendere per la facilità e superficialità con la quale tale affermazione sia stata fatta, quasi nel segno della ovvietà.

2. Ne consegue la manifesta illogicità della motivazione che impone l'annullamento della sentenza senza rinvio e contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.

3. Ma il detto annullamento si impone anche per ragioni più squisitamente tecnico-giuridiche legate, stavolta, alla diversa oggettività giuridica dei due reati in contestazione che osta all'affermato assorbimento. Anche su questo punto è granitica la giurisprudenza di legittimità che esclude l'assorbimento tra le due figure delittuose in parola, precisando che il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. concorre con quello di cui all'art. 609 bis cod. pen. qualora le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledono anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, attesa la diversità dei beni giuridici offesi (tra le numerose, Sez. 3<sup>^</sup> 16.5.2007 n. 22850, P.G. e P.C. in proc. Recupero

07  
80  
Rv. 236888; idem 15.4.2008 n. 26165, R., Rv. 240542, configurandosi l'assorbimento soltanto nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, nel senso che il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale: in termini Sez. 3^ 12.7.2007 n. 36962, Ponti e altro, Rv. 237312). Sotto tale specifico profilo appare palese la violazione di legge per inosservanza della norma penale essendo del tutto evidente - per come denunciato dalla vittima - <sup>manicata</sup> la coincidenza tra le due condotte, anche perché i maltrattamenti lamentati dalla ragazza al proprio genitore non erano strumentali esclusivamente alla violenza sessuale ma assumevano contorni indipendenti sfocianti in ripetute umiliazioni o privazioni della autonomia decisionale ad opera del genitore che non esitava ad imporre alla figlia limitazioni di ogni tipo nel segno della cieca ubbidienza al fidanzato poi sposo.


4. Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova.

**P. Q. M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Padova


Così deciso in Roma il 23 settembre 2015

Il Consigliere estensore

Renato Grillo  


Il Presidente

Aldo Fiale



**In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs.vo 196/03, in quanto imposto dalla legge**

